



Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 28 del 30/06/2023

L'anno **2023**, addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **09:15**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza della Sig.ra PALLI VALENTINA, Vice Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione:

Presidente della Provincia e

Consiglieri della Provincia:

	Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE	Assente
BERTOZZI STEFANO	Presente
CAMPIDELLI FIORENZA	Presente
GRANDU GIOVANNI	Assente
IMPELLIZZERI FRANCESCA	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
NATALI MARIA GLORIA	Presente
PALLI VALENTINA	Presente
PASI NICOLA	Presente
PUNTIROLI ENEA	Presente
ROSSATO GIANMARCO	Assente
SCHIANO GIANCARLO	Presente
VASI ANDREA	Assente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

ASSISTE LA DIRIGENTE INCARICATA BASSANI SILVA IN ASSENZA DEL SEGRETARIO GENERALE;

Essendo i presenti n. 9 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, la Vice Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dalla Vice Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: **Bertozzi Stefano, Puntiroli Enea, Schiano Giancarlo;**

OGGETTO n.: 4 (punto 6 dell'O.D.G.)

AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA ALLA SOCIETA' IN HOUSE RAVENNA ENTRATE S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO E PIANO INDUSTRIALE ED ECONOMICO FINANZIARIO.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione della Vice Presidente, Palli Valentina, dalla quale, tenuto conto della attività istruttoria svolta dalla Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi, d'intesa con il Servizio Segreteria Generale, emerge quanto segue:

premesso che

- con precedente deliberazione n. 25 del 21.10.2020 il Consiglio provinciale ha stabilito di:

1. PRENDERE ATTO che il modello di gestione della gestione e riscossione delle sanzioni amministrative, applicabile eventualmente anche ad altre entrate minori/tributi di competenza dell'amministrazione provinciale, è l'in house providing;

2. DI STABILIRE che con il presente atto si adotta l'indirizzo per il formale avvio del procedimento per l'affidamento diretto a Ravenna Entrate SpA della gestione del servizio di gestione e riscossione, anche coattiva, delle sanzioni amministrative riservandone l'implementamento per estensione ad altre entrate minori/tributi di competenza dell'amministrazione provinciale, alla valutazione della medesima, per tutte le tutte le considerazioni di carattere giuridico-organizzative riportate in premessa che si considerano qui approvate;

3. DI AVVIARE, con successivi atti amministrativi, la procedura di recesso di cui alla convenzione che regola l'appalto all'attuale gestore del servizio di gestione e riscossione Sapidata, nonché alla convenzione per la "gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri" in appalto all'attuale gestore Safty21 S.p.A, facendo sì che l'attività venga proseguita fino all'effettivo subentro della società in house Ravenna Entrate, previsto per l'inizio dell'anno 2021 ovvero nel termine successivo più prossimo compatibile con i tempi tecnici necessari;

4. DI RISERVARSI con successivi atti la definizione del nuovo contratto di servizio per la gestione e riscossione, anche coattiva, delle sanzioni amministrative di pertinenza della Provincia e le analisi economiche in tema di dimostrazione dell'efficienza, efficacia ed economicità che potranno essere predisposte, ai sensi di legge, avendo definito il quadro complessivo del nuovo modello organizzativo in house tanto per la governance societaria quanto per quella del servizio di gestione delle entrate/tributi e riscossione ;

- per quanto concerne l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, l'art. 52, comma 5, lett. b), n.3), del D.lgs. n. 446/97 prevede dei limiti precisi; in particolare, l'affidamento può avvenire mediante semplice convenzione esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'Ente titolare del capitale sociale deve esercitare sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla;
- lo svolgimento dell'attività deve essere esercitato solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'Ente controllante.

- l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 recante “*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico*” e in particolare il comma 2;
- in data 23/09/2016 è entrato in vigore il D.lgs n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (“TUSP”)”, che legittima la partecipazione della P.A. alle società di capitale ed, in particolare, l'art.4, comma primo, che specifica il principio in base al quale lo strumento societario debba essere strettamente necessario al perseguimento del fine istituzionale della amministrazione socia (c.d. vincolo di scopo), ed il successivo secondo comma che individua gli oggetti sociali ritenuti ex lege conformi in quanto riconducibili a tale nesso causale (c.d. vincolo di attività);
- che la gestione dei tributi ed entrate patrimoniali degli enti locali si atteggia a funzione pubblica che può essere gestita a mezzo società di capitali (affidataria *in house*) così come prevede il richiamato art. 4 che alla lettere d) dispone l’*“autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*; di modo che il vincolo di attività è soddisfatto per espressa previsione di legge;
- che il D. Lgs. n. 201/2022 (“*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” “TUSPL”) risulta applicabile espressamente ai “*servizi di interesse economico generale di livello locale*” o “*servizi pubblici a rilevanza economica locale*” (art. 2 1° comma lett. c), per cui non trova applicazione ai “*servizi strumentali*” la nuova disciplina contenuta nel TUSP);
- che coerentemente l’art. 7, 2° e 3°, comma del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti, in vigore dal 1.4.2023) prevede per le “*prestazioni strumentali*” non solo un regime diverso dai servizi di “*interesse economico generale di livello locale*” (comma 3), ma anche un regime motivazionale semplificato:

“comma 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.”

comma 3. L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118.”

rilevato pertanto che

il modello “*in house*” da avviarsi per la gestione e la riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada e/o alle leggi e disposizioni regionali adottate in materia di caccia e pesca, permette all’Ente di realizzare un efficientamento organizzativo oltre che rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità (come da “**Scheda sull’assetto tecnico - economico della gestione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della provincia alla società *in house* Ravenna Entrate S.p.A.**, allegata sub A), modello peraltro estensibile in futuro alla gestione e riscossione di tributi provinciali;

evidenziato che:

- La Provincia di Ravenna, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 54 del 26.11.2015, è divenuta socia della società Ravenna Holding (in appresso “**RH**”) che rappresenta lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale gli stessi partecipano indirettamente nelle società, anche di servizio pubblico locale;
- Lo statuto di RH espressamente all’Art. 4 bis rubricato “*Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing degli enti soci*”, prevede “*In coerenza con quanto stabilito al primo periodo dell’art. 4 del presente statuto, la Società, soggetta al controllo analogo congiunto, è strumento degli enti soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società operanti secondo il modello in house providing. In tali società, Ravenna Holding S.p.A. esercita, sulla base degli indirizzi strategici definiti dai soci ed eventualmente in forma congiunta con altri azionisti, il controllo analogo e un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle stesse. Allo scopo, la Società fornisce ai Soci autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano secondo il modello in house providing.*”;
- il TUSP e il vigente Codice dei contratti, oltre che nelle more dell’entrata in vigore, confermando la giurisprudenza comunitaria e le Direttive in materia del 2014, hanno espressamente previsto la possibilità dell’affidamento *in house* anche quando l’ente pubblico esercita il controllo sull’affidatario non direttamente ma tramite una persona giuridica diversa (Holding), e quando la società affidataria è controllata da più enti (controllo analogo congiunto);
- Il caso di *in house* «a cascata», (l’amministrazione A controlla un soggetto *in house* B che a sua volta controlla l’organismo *in house* C – A concede affidamento diretto a C), si verifica quando sussiste il controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l’iscrizione nell’Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C (cfr. Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n. 50);
- RH detiene l’intera partecipazione nella società Ravenna Entrate S.p.A. (in appresso “**RE**”) che svolge le funzioni amministrative per la gestione dell’accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali degli enti locali in affidamento diretto dagli stessi, secondo il modello dell’” *in house pluri partecipato*” “*a cascata*”;
- Le pubbliche Amministrazioni socie di RH sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società Ravenna Entrate ed uno specifico potere di controllo di conferma nella Provincia

di Ravenna in armonia con le specifiche previsioni del contratto di servizio oggetto di approvazione in questa sede;

- nello statuto di Ravenna Holding - **sogetto b** – rilevano ai fini dell'affidamento *in house providing* a cascata:

- Art. 4 comma 1: “*Ravenna Holding spa è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l’ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l’attuazione coordinata ed unitaria dell’azione amministrativa nonché un’organizzazione efficiente, efficace ed economica nell’ordinamento dell’ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.*”
- Art. 4 bis (intitolato “*Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing degli enti soci*”) penultimo comma: “*Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa la società in house providing del Comune di Ravenna o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell’ordine del giorno*”;
- Art. 5 (intitolato “*capitale sociale*”) “*le azioni dovranno essere di proprietà di enti pubblici*”;
- Art. 15 (intitolato “*materie riservate all’assemblea ordinaria*”) che rimette alla competenza dell’assemblea dei soci, escludendola da quella degli amministratori, le decisioni strategiche e quelle più importanti della gestione sociale”;
- Art. 26 (intitolato “*budget, autorizzazione dell’assemblea e consuntivo*”) che prevede approvazione del budget composta di un programma annuale ed uno pluriennale;
- Art. 26 bis (intitolato “*Report*”) che prevede l’obbligo di trasmettere ai soci un report semestrale;
- Art. 27 (intitolato “*Controllo da parte dei soci sulla società in house providing*”) che prevede un articolato sistema di controllo ex ante, concomitante ed ex post;

- che nello statuto di Ravenna Entrate - **sogetto c** – rilevano ai fini dell'affidamento *in house providing* a cascata:

- l’oggetto sociale esclusivamente dedicato all’espletamento dei servizi ricevuti in via diretta dagli enti affidanti soci di Ravenna Holding;
- la limitazione dei poteri dell’organo di amministrazione e la rimessione alla competenza dell’assemblea dei soci delle decisioni strategiche e quelle più importanti della gestione sociale;
- il sistema di controllo analogo a cascata attraverso un articolato sistema di controllo *ex ante*, concomitante ed *ex post*;
- un sistema di report semestrale ai soci;
- una specifica previsione che dispone l’approvazione del budget composta di un programma annuale ed uno pluriennale;

- La società Ravenna Entrate, essendo a partecipazione integralmente pubblica, non persegue interessi contrari quelli di RH ovvero delle Pubbliche Amministrazioni socie di quest'ultima, così come richiede l'art. 5 del Codice dei contratti.

Valutato inoltre che:

- Ravenna Entrate è dotata di struttura altamente specializzata anche nella considerazione che ad essa furono trasferiti in tutto od in parte gli effettivi degli uffici del Comune di Ravenna, dedicati alla gestione dei tributi con ciò disponendo di specifica "azienda" in grado di assolvere all'attività di accertamento, liquidazione ed anche riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali ed assimilate di competenza dell'ente locale;

- Attraverso l'affidamento a Ravenna Entrate l'amministrazione provinciale darà vita ad una riorganizzazione del servizio di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative in base al quale disporrebbe di una struttura efficace ed efficiente, già organizzata per l'attività di riscossione per grandi volumi di entrate e ciò in termini di atti lavorabili, capace quindi:

- o Di usufruire di economie di scala, non diversamente ottenibili, con un gestore autonomo per la riscossione di volumi generabili da parte della Provincia;
- o Di raggiungere un tasso di riscossione (accertamenti in valore euro/ riscossione in valore euro) delle sanzioni amministrative più elevate di quello che è in grado di ottenere attraverso una gestione autonoma delle proprie entrate;
- o Di usufruire di una struttura flessibile governabile ex ante attraverso l'attribuzione di obiettivi strategici e gestionali (ex art. 147 quater del D. Lgs n. 267/2000 e art. 19, comma 5, del TUSP);

- Per il Corpo di Polizia provinciale ciò consentirà di avere maggiori effettivi da dedicare ad attività di controllo più specifiche;

fermo restando quanto già espressamente indicato nella predetta deliberazione consiliare **n. 25/2020**, integralmente richiamata, è intenzione dell'Amministrazione dare effettivo seguito alla medesima, mediante l'adozione degli atti a tal fine necessari e tenuto conto dei passaggi logici del procedimento che la scelta gestionale comporta, secondo lo schema tracciato nella citata delibera consiliare, pertanto si è provveduto:

- ad effettuare la procedura di iscrizione al ANAC (Prot. Ingresso N. 6439 del 26.01.2021, n. pratica 3659, in sostituzione della medesima richiesta inoltrata in data 03.11.2020 con numero 3391, non protocollata per un problema informatico di ANAC) evidenziando che la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house (Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n. 50). La Provincia di Ravenna è stata regolarmente iscritta da ANAC in data 26.03.2021 nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, con riferimento all'assegnazione a Ravenna Entrate S.p.a. delle prestazioni oggetto del presente contratto di servizio;
- a definire il nuovo **"Contratto di servizio inerente la gestione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della provincia alla società in house Ravenna Entrate S.p.A."** che avrà conseguenze in termini di efficacia ed efficienza

altresì sull'assetto organizzativo, anche in termini di risorse umane (**allegato parte integrante sub. B**) prevede:

- una specifica definizione della attività e servizi affidati alla società;
- la decorrenza dell'affidamento che viene individuata in un termine temporale breve, al fine di potere attuare un significativo periodo di “*start up*” del nuovo modello *in house* che sostituisce quello attuale dell'affidamento a imprese societarie esterne e riservarsi al termine di esso di potere esperire le necessarie valutazioni senza essere vincolati con tempo di affidamento iniziale lungo, anche nella eventuale opportunità di ampliare i servizi affidati con il presente atto;
- viene prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 7 (sette) anni, subordinatamente alla previa verifica ed eventuale aggiornamento delle condizioni contrattuali;
- le modalità di erogazione del servizio;
- gli obblighi della società;
- la disciplina dei rapporti con l'utenza e la carta della qualità dei servizi;
- l'attività di programmazione ed indirizzo;
- il regime dei controlli e della vigilanza
- le metodologie di rendicontazione;
- i rapporti economico finanziari, che prevedono un corrispettivo fisso per la gestione ordinaria di tutte le attività amministrative e contabili affidate e un aggio sull'incassato da attività di accertamento e riscossione coattiva;
- la disciplina delle sanzioni, penali, inadempienze;

DATO atto che:

verranno ulteriormente prorogate fino al 31/12/2023 le convenzioni rispettivamente sottoscritte con la ditta Sapidata S.p.A inerente i servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di polizia municipale” e la ditta Safety21 S.p.A., subentrata alla Multiservizi S.r.l. Acquapendente, inerente il servizio di Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri

VALUTATO quindi che,

in base alle risultanze di cui agli allegati sub B (Schema di Contratto di servizio) e sub A (Scheda sull'assetto tecnico - economico della gestione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della provincia alla società *in house* Ravenna Entrate S.p.A), la gestione dei tributi, intesa nella sua espressione di accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva dei tributi e sanzioni e/o entrate patrimoniali ed assimilate degli enti locali, risulta una funzione pubblica strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente può essere meglio attuata nell'ambito di un modello *in house providing*, confermando altresì che per la società *in house* è soddisfatto il c.d. vincolo di scopo, anche ai fini della relativa detenibilità (ai sensi dell'art. 4 TUSP) in quanto, fra l'altro, non vi è l'interesse di un soggetto privato;

DATO ATTO inoltre che

il Contratto di servizio viene sottoscritto direttamente fra l'amministrazione provinciale e la società *in house*, che risponde dunque in via diretta all'Ente committente per la gestione delle funzioni e servizi affidati, ciò garantendo un doppio regime di controllo:

- quello “analogo” esercitato dall’ente committente attraverso l’esercizio dei diritti di socio, mediante la partecipazione in RH (controllo analogo congiunto)
- quello diretto dell’ente committente sull’esecuzione del servizio attraverso le specifiche previsioni del contratto di servizio.

RILEVATO infine che

a seguito di istanza presentata in data 26.01.2021 (Id. 3659 Prot. 0006439) ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC, la Provincia di Ravenna è stata regolarmente iscritta da ANAC in data 26.03.2021 nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, con riferimento all’assegnazione a Ravenna Entrate S.p.a. delle prestazioni oggetto del presente contratto di servizio;

RITENUTO infine

opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in relazione alle tempistiche necessarie ad effettuare tutti gli atti e gli adempimenti necessari per l’affidamento *in house* alla società Ravenna Entrate S.p.A, consentendo il corretto passaggio di consegne, evidenziando che le pratiche in corso alla data dell’avvio del nuovo modello organizzativo, resteranno a carico dell’attuale aggiudicatario fino alla relativa conclusione;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/02/2023 ad oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

VISTO l’Atto Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione” e successiva variazione;

RICHIAMATI:

- il D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;
- la Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 21.10.2020;

VISTI:

- Il D. Lgs 267/200 e s.m.i - TUEL;
- Il D. Lgs 285/1992 e s.m.i – Codice della Strada;
- Il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i – TUSP;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici ;
- il D. Lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice Appalti , in vigore dall’1 aprile 2023 ma efficace dal 1° luglio 2023;
- L’art.52 del D.Lgs. n.446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- il D.lgs. 23/12/2022 n. 201 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- lo Statuto provinciale;

RILEVATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., artt. 29, 30 e 192 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e art. 17 del D. Lgs n. 201/2022, se ed in quanto dovuti;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2), lett. d) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI:

- il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica della Dirigente del proponente Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi informativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, c. 1, lett. b) del TUEL;

DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;

OMISSIS

Tutto ciò premesso e considerato,

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con n. 7 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 2 astenuti: Bertozzi Stefano, Puntiroli Enea (Ravenna per la Romagna);

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per quanto espresso in narrativa, il modello organizzativo dell'*in house providing* per la gestione e riscossione delle sanzioni amministrative, applicabile eventualmente anche ad altre entrate minori/tributi di competenza dell'amministrazione provinciale;

2. LA CHIUSURA, a far data dal 01/01/2024, dei contratti di appalto attualmente in essere, rispettivamente, per lo svolgimento del servizio di gestione e riscossione con Sapidata S.p.A. con sede legale in Via Biagio di Santolino, 78 – Acquaviva - Repubblica di San Marino (RSM) e per la gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri con Safty21 S.p.A, a socio unico, con sede in Via Durban 2/4 - 00144 Roma, facendo sì che l'attività venga proseguita fino all'effettivo subentro della società *in house* Ravenna Entrate, demandando l'attivazione della procedura agli uffici competenti;

3. DI APPROVARE: la “**Scheda sull'assetto tecnico - economico della gestione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della provincia alla società *in house* Ravenna Entrate s.p.a**” Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le analisi economiche in tema di dimostrazione dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione e la riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada e/o alle leggi e disposizioni regionali adottate in materia di caccia e pesca, riservandosi di applicare

eventualmente la medesima gestione anche ad altre entrate minori/tributi di competenza dell'amministrazione provinciale,

4. DI AFFIDARE, a Ravenna Entrate SpA, società *in house providing*, con sede in via Magazzini Anteriori, 1 - 48122 Ravenna, il servizio di gestione e riscossione, anche coattiva, delle sanzioni amministrative incluso quelle relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri, riservandone l'implementazione per estensione ad altre entrate minori/tributi di competenza dell'amministrazione provinciale, alla valutazione della medesima, per tutte le considerazioni di carattere giuridico-organizzative riportate in premessa che si considerano qui approvate;

5. DI APPROVARE lo schema di **contratto di servizio per la gestione e riscossione, anche coattiva, delle sanzioni amministrative di pertinenza della Provincia**, allegato B), alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della medesima;

6. DI APPROVARE lo schema di **comparazione del costo del servizio di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative di competenza della Provincia dell'attuale gestore con il costo del servizio della Società in house Ravenna Entrate s.p.a.** (allegato C);

7. DI DEMANDARE agli uffici competenti quanto necessario all'attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione dando al contempo atto che si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (artt. 23 e 37) in combinato disposto con il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (artt. 29, 30 e 192) e il D. Lgs n. 201/2022 (art. 17) se ed in quanto dovuti;

8. DI DARE ATTO che il dirigente del settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi è altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti da circostanze che si potranno manifestare nel corso della vigenza del contratto.

Successivamente,

su proposta della Vice Presidente,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la necessità e l'urgenza di effettuare, tenuto conto delle relative tempistiche, tutti gli atti e gli adempimenti necessari all'affidamento, e concreto trasferimento, alla società in house Ravenna Entrate S.p.A, consentendo il corretto e tempestivo passaggio di consegne;

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con n. 7 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 2 astenuti: Bertozzi Stefano, Puntiroli Enea (Ravenna per la Romagna);

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PALLI VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per IL SEGRETARIO GENERALE
LA DIRIGENTE INCARICATA
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____